



Tribunale di Napoli

Sezione VI Civile

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il giudice monocratico del Tribunale di Napoli, VI sezione civile, dott.ssa Silvia Blasi,
ha pronunciato

SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.

nella causa civile iscritta al n. 30246 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi
dell'anno 2022, avente ad oggetto: scioglimento di comunione, vertente

TRA

Parte_1

elettivamente domiciliata in Caserta, alla via [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

-ATTRICE-

CONTRO

CP_1

elettivamente domiciliato in Napoli, alla via [REDACTED] presso lo studio
dell'avv. [REDACTED] [REDACTED] che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti.

-CONVENUTO-

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione ritualmente notificato *Parte_1* conveniva in giudizio l'ex coniuge, *CP_1* chiedendo che fosse disposto lo scioglimento della comunione sull'appezzamento sito in Anacapri, località Tuoro, della superficie catastale di are 4, identificato in Catasto alla partita [REDACTED] foglio [REDACTED] particella [REDACTED] acquistato dalle parti in costanza di matrimonio, in data 9.4.1987, in regime di comunione legale.

Si costituiva in giudizio **CP_1** eccependo l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, e non opponendosi alla domanda di scioglimento della comunione.

All'udienza cartolare del 28-3-2023 il giudice assegnava a parte attrice il termine di giorni quindici per introdurre il procedimento di mediazione e rinviava la causa all'udienza del 19-12-2023. La causa veniva poi nuovamente rinviata all'udienza del 14-5-2024 per consentire alla parte attrice di depositare documentazione comprovante l'assolvimento della condizione di procedibilità.

Con documentazione depositata in 13-5-2024 la parte attrice depositava la domanda di mediazione presentata dinanzi all'organismo **Controparte_2** con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE).

Il convenuto eccepiva l'improcedibilità della domanda, per aver la parte attrice intrapreso la procedura di mediazione oltre il termine di giorni quindici assegnato dal giudice e presso un organismo di mediazione territorialmente incompetente. Chiedeva, quindi, dichiararsi l'improcedibilità della domanda.

La causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co., c.p.c. all'udienza del 27-2-2026, celebrata nelle forme della trattazione scritta.

2. La domanda di parte attrice va dichiarata improcedibile, avendo la parte attrice intrapreso la mediazione presso un organismo territorialmente incompetente.

La disposizione del D.Lgs. n. 28/2010, che stabilisce la competenza territoriale dell'organismo di mediazione, è quella di cui al comma 1 dell'art. 4, il quale statuisce che: *“la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. [...] La competenza dell'organismo è derogabile su accordo delle parti. [...]”*

Dunque, nella determinazione della competenza territoriale dell'organismo di mediazione, la norma ha inteso operare un rinvio alle regole del codice di procedura civile contenute nel capo I, sezione III, dedicata alla competenza per territorio del giudice (artt. 18 – 30 bis c.p.c). Tale rinvio conferma la volontà del legislatore di imporre una corrispondenza tra il luogo dell'organismo di mediazione ed il luogo del giudice competente, nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo al foro della controversia e non viceversa. In coerenza con la finalità deflattiva del processo,

pacificamente riconosciuta allo strumento della mediazione sin dalla sua introduzione nel nostro ordinamento, il meccanismo legislativo presuppone, dunque, che prima sia individuato il foro giudiziale (secondo le regole processuali sulla competenza, che, sotto il profilo territoriale, individuano in via principale il luogo di residenza/domicilio/sede del convenuto) e, solo dopo, sia determinato l'organismo cui accedere in fase conciliativa, così da consentire alla parte invitata in mediazione la sua effettiva partecipazione senza oneri eccessivi.

Come previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, le parti possono derogare alla regola sulla competenza territoriale dell'organismo di mediazione se si accordano in tal senso. Detto accordo può intervenire sia prima che dopo l'avvio del procedimento di mediazione e può assumere la forma scritta o essere concluso *per facta concludentia*.

Non essendo, tuttavia, espressamente stabilite le sanzioni per l'inosservanza dell'indicazione di competenza territoriale, le conseguenze sono state prospettate in via interpretativa dalla giurisprudenza.

Secondo la tesi che appare preferibile, la domanda proposta ad organismo incompetente debba ritenersi non tanto inammissibile o inefficace, quanto piuttosto, improcedibile, a tenore della regola fissata dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010 (cfr., in tal senso, Trib. Modena, 15.02.2024, n. 405; Trib. Torino, 10.06.2022).

Infatti, la procedura di mediazione instaurata dinanzi ad un organismo incompetente si palesa inidonea a soddisfare la condizione di procedibilità, in tutti i casi in cui questa è prevista dalla legge (cfr., Trib. Milano, 10.01.2023, n. 220; Trib. Civitavecchia, 06.03.2023, n. 245). D'altra parte, affinché possa ritenersi avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale, non è sufficiente esperire un procedimento di mediazione purchessia, ma è necessario rispettare tutte le condizioni di legge per un rituale e corretto svolgimento della procedura, prima tra tutte quella che impone alla parte istante di rivolgersi ad un organismo di mediazione che abbia sede nello stesso luogo del giudice territorialmente competente, salvo diverso accordo tra le parti.

Nella specie, l'attrice ha azionato la procedura di mediazione a seguito di assegnazione del relativo termine da parte del giudice e la parte convenuta ha

tempestivamente formulato l'eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per irrituale svolgimento del procedimento di mediazione.

Dunque, non potendo considerarsi validamente assolta la condizione di procedibilità prevista dalla legge (anche) per i giudizi di scioglimento delle comunioni, quale è quello di specie, la domanda va dichiarata improcedibile.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e della natura non complessa delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:

1. Dichiarare improcedibile la domanda attorea;
2. Condanna *Parte_1* alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1.453,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CA se dovute, con attribuzione al procuratore antistatario.

Napoli, 28-2-2026

Il giudice
(*dott.ssa Silvia Blasi*)